



**ISTITUTO COMPRESIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI**

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177
C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell'ufficio UFAJ CZ
E-mail: blc823004@istruzione.it



REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n. 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21 .11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

VISTE le Linee di orientamento di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo per il contrasto al bullismo del MIUR;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 23 del 29 giugno 2017

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 - Principi e finalità.

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. L'organo che infligge la sanzione valuta la possibilità di convertirla in attività socialmente utili in favore dell'istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza di tutte le sue componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 - Doveri degli studenti.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere **sempre** nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 - Disposizioni disciplinari.

Si descrivono di seguito i comportamenti che determinano mancanze disciplinari, le sanzioni previste e l'organo competente:

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzioni e procedure	Organo competente
<p><u>a) Mancato assolvimento dei doveri scolastici</u></p> <p>1. atteggiamento incostante nello studio, nella partecipazione e attenzione; negligenza nel far firmare le comunicazioni e nel rispetto delle consegne</p> <p>2. ripetuto atteggiamento incostante nello studio, nella partecipazione e attenzione; ripetuta negligenza nel far firmare le comunicazioni e nel rispetto delle consegne</p> <p>3. persistenza dell'atteggiamento incostante nello studio, nella partecipazione e attenzione; costante negligenza nel far firmare le comunicazioni e nel rispetto delle consegne</p> <p>4. possesso e uso del cellulare e altri dispositivi elettronici durante tutto l'orario scolastico (salvo autorizzazione concordata per gravi motivi di salute o familiari)</p>	<p>Richiamo verbale</p> <p>Nota sul libretto personale o eventuale inserimento di annotazione nel registro elettronico (colonnina voto pratico)</p> <p>Convocazione dei genitori</p> <p>Nota sul registro e ritiro del cellulare (verrà richiesta la consegna del cellulare senza la sim) o dei dispositivi elettronici. Riconsegna ai genitori</p>	<p>Docente interessato</p> <p>Docente interessato</p> <p>Docente interessato Dirigente scolastico</p> <p>Docente interessato Dirigente scolastico</p>
<p><u>b) Mancanza di rispetto nei confronti di persone</u></p> <p>1. atteggiamento di scarso autocontrollo e immaturità comportamentale</p> <p>2. ripetuti atteggiamenti di scarso autocontrollo e immaturità comportamentale</p> <p>3. persistenza negli atteggiamenti di scarso autocontrollo e immaturità comportamentale</p> <p>4. comportamento irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni</p> <p>5. comportamento particolarmente irrispettoso, arrogante e pericoloso nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni</p>	<p>Richiamo verbale</p> <p>Nota sul libretto personale o eventuale inserimento di annotazione nel registro elettronico</p> <p>Convocazione dei genitori</p> <p>Nota sul registro di classe e informazione/convocazione dei genitori</p> <p>Nota sul registro di classe e informazione/convocazione dei genitori ed eventuale procedura disciplinare</p>	<p>Docente interessato</p> <p>Docente interessato</p> <p>Docente interessato</p> <p>Docente interessato (con segnalazione al dirigente scolastico)</p> <p>Dirigente scolastico (su segnalazione dei docenti)</p>
<p><u>c) Mancanza di rispetto degli ambienti e danni alle attrezzature e agli arredi</u></p> <p>1. Danni volontari causati alle attrezzature, al materiale dei compagni e all'arredo scolastico</p>	<p>Convocazione dei genitori e richiesta di pagamento dei danni inferti (nel caso in cui non venga individuato il responsabile il risarcimento verrà</p>	<p>Dirigente scolastico (su segnalazione dei docenti)</p>

<p>2. gravi danni volontari che impediscano l'uso dell'edificio scolastico</p> <p>3. uso improprio dei servizi igienici</p>	<p>ripartito tra tutti gli alunni della classe)</p> <p>Sospensione</p> <p>Nota sul registro e convocazione dei genitori. Ripristino del servizio igienico</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Docente interessato e dirigente scolastico</p>
<p><u>d) Mancata osservazione delle norme di sicurezza</u></p> <p>1. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza interne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correre negli spazi scolastici • Giocare a palla • Portare a scuola coltellini, taglierini, oggetti contundenti o pericolosi <p>2. inosservanza delle disposizioni di sicurezza nello scuolabus (vedi regolamento comunale)</p>	<p>Nota sul registro di classe e informazione/convocazione dei genitori</p> <p>Pagamento di eventuali danni e sospensione del servizio (vedi regolamento comunale)</p>	<p>Docente interessato (con segnalazione al dirigente scolastico)</p> <p>Autista, ufficio tecnico comunale con comunicazione al dirigente scolastico</p>
<p><u>e) Mancata osservazione delle norme organizzative</u></p> <p><u>1. presentarsi alle lezioni in ritardo</u></p> <p>2. mancata giustificazione scritta da parte dei genitori di assenze o ritardi</p> <p>3. mancata firma per presa visione di comunicati e autorizzazioni</p> <p>4. mancanza di abbigliamento adeguato all'attività sportiva in palestra</p> <p>4. inosservanza delle regole dello spazio mensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispettare il proprio turno • Non urlare • Non spostarsi dal proprio tavolo senza validi motivi e senza il permesso dell'insegnante • Non giocare con cibo e bevande • Non sprecare il cibo • Lasciare il proprio posto pulito 	<p>Richiamo verbale o telefonata ai genitori</p> <p>Richiamo verbale, telefonata ai genitori o astensione dalle attività previste.</p> <p>Astensione dall'attività</p> <p>Richiamo verbale Comunicazione ai genitori Sospensione dal servizio mensa</p>	<p>Docente interessato (con segnalazione al dirigente scolastico)</p> <p>Docente interessato (con segnalazione al dirigente scolastico)</p> <p>Docente interessato</p> <p>Docente interessato (con segnalazione al dirigente scolastico)</p>
<p>f) Azioni e atteggiamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana</p> <p>PRIMA PARTE. AZIONI GRAVI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atti di bullismo • Atti di discriminazione di genere e razziale • Atti violenti • Possesso e uso di sigarette, bevande alcoliche 	<p>Nota sul registro e convocazione dei genitori da parte del dirigente.</p>	<p>Docente interessato (con segnalazione al dirigente scolastico)</p> <p>Dirigente scolastico</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Effusioni eccessive • Abbigliamento poco decoroso e inadeguato • Utilizzo di un linguaggio volgare o offensivo <p>SECONDA PARTE. AZIONI GRAVISSIME.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o se le offese si configurano come razziste • Gravi atti di bullismo • Sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione scolastica • Atti di vandalismo • Atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone • Possesso e uso di sostanze stupefacenti • raccolta e/o diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone (appartenenti alla comunità scolastica) fatte oggetto di ripresa/registrazione. 	<p>Sospensione dalle lezioni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>g) Comportamenti dannosi, persistenti o particolarmente scorretti</p>	<p>Sospensione dalle lezioni con possibilità di deliberare l'obbligo di frequenza ad attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti a scuola, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di rielaborazione e riflessione critica degli episodi verificatesi</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>h) Mancanze gravissime di cui all'art. 3.f seconda parte , qualora - si configurino come atti di violenza grave, che violino la dignità e il rispetto della persona umana o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o pericolo per l'incolumità delle persone, che si collochino in un quadro caratterizzato da richiami scritti e/o precedenti sanzioni disciplinari.</p>	<p>Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato;</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

Art. 4 – Violazioni e sanzioni.

Tenuto conto che le sanzioni si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione non devono comportare mortificazioni che compromettano l’impegno dello studente, né di norma consistere nella privazione del servizio scolastico.

La violazione del divieto di fumo viene sanzionata secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento d’Istituto e prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Con riferimento alle sanzioni di cui sopra, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento del periodo minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Il provvedimento di sospensione fino a 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le sue componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l’astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni possono essere comminate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie, 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone; 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche

La durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni che prevedono l’allontanamento fino al termine delle lezioni possono essere comminate solo alle seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Per i provvedimenti che vengono assunti dal Consiglio d’Istituto, l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento, l’astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. I seguenti provvedimenti disciplinari:

- pulizia di locali della scuola;
- riordino locali;
- piccole manutenzioni;
- riordino di materiali;
- attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica;
- riflessione scritta e riflessione critica sull’accaduto (contesto, motivazioni, conseguenze, come riparare ed evitare il ripetersi del fatto in futuro);

possono essere assunti dagli Organi collegiali come sanzioni accessorie.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare- sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di

non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso convocazione o contatto telefonico.

Per le sanzioni che comportano la sospensione o l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma), entro 5 giorni non festivi o di vacanza, dal momento in cui si ha conoscenza della mancanza disciplinare. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. In alternativa all'audizione l'alunno potrà inviare una relazione scritta sull'accaduto firmata anche dai Genitori.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali relazionate dal Docente che ha rilevato i fatti. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio di classe o dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento.

A seguito della procedura prevista, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere a cura dell'organo competente secondo quanto sopra previsto.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale.

L'Organo Collegiale nella composizione allargata (docenti e rappresentanti dei Genitori, fatto salvo il dovere di astensione del genitore dello studente sanzionato qualora faccia parte dell'organo) viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni, non festivi o di vacanza, dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di allontanamento fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12 Nei caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'istituto di provenienza.

Art. 13 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 14.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'arrivo del ricorso sospende la sanzione disciplinare eventualmente in atto, che si completerà immediatamente dopo l'eventuale delibera negativa dell'Organo di Garanzia nei confronti del ricorso che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni: qualora non si esprima entro tale termine, la sanzione non potrà ritenersi che confermata.

L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia, qualora la sanzione sia in parte, o del tutta espiata, determina l'annullamento dell'atto della sanzione, la sua conseguente sottrazione dal fascicolo personale dell'alunno, e la non considerazione ai fini della valutazione quadrimestrale e finale dell'alunno per quanto attiene il comportamento.

Art. 14. Organo di Garanzia.

1. E' istituito a livello di Istituto un Organo di Garanzia interno con le competenze stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia interna all'istituto è composta da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti eletti dai genitori;

2. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare il Segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese: non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio di Istituto provvederà a nominare membri supplenti in caso di decadenza o incompatibilità.

5. L'Organo di Garanzia ha durata triennale.

6. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 15.

Il presente Regolamento di disciplina entra immediatamente in vigore mediante affissione all'Albo dell'Istituto e potrà subire variazioni ed aggiornamenti in corso di applicazione qualora il Consiglio di Istituto ne ravvisi l'opportunità. Del presente regolamento è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 del 21 dicembre 2017, con parere favorevole del Collegio dei Docenti del 29 novembre 2017.